

# **COMUNE DI MONTE ARGENTARIO**

## ***oggetto: divieto di campeggio***

**Ordinanza n. 1325**

### **IL SINDACO**

Visto che si rende necessario adottare provvedimenti al fine di evitare problemi di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale determinati da attività di campeggio non autorizzato su aree extraurbane ed urbanizzate nell'ambito del Comune di M Argentario.

Considerato che tali provvedimenti corrispondono ad esigenze di tutela della salute pubblica.

Visto l'art 185, 2° comma D. L.vo 30.4.92 n. 285 che testualmente recita: "la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, atndamento e simili se l'autoveicolo non poggia la suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicoli medesimo";

Visto l'art 158 3° comma del medesimo decreto il quale vieta la sosta dei rimorchi nel centro urbano quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

Visto l'art 56 2° comma punto c) del suddetto decreto, individua i "caravan" come particolare tipologia di rimorchio.

Visto il Regolamento di Polizia Municipale.

Visto l'art 38 della legge 8.6.1990 n. 142.

### **ORDINA**

con effetto immediato in tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i campeggi regolarmente autorizzati, è FATTO ESPRESSO DIVIETO:

- 1) di realizzare insediamenti per l'attività di campeggio, anche se in lotti recintati e per breve tempo nell'arco della giornata, con tende di ogni tipo e dimensioni.
- 2) di far sostare o posteggiare, anche se in lotti recintati e per breve tempo nell'arco della giornata, le "AUTOCARAVAN" salvo che la sosta avvenga con le modalità di cui all'art 185, 2° comma D. L.vo 285/92, come in premessa enunciate;
- 3) di far sostare o posteggiare, anche se in lotti recintati e per breve tempo, i "CARAVAN", salvo che poggino sul suolo solamente con le proprie ruote, non emettano deflussi propri e non occupino comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dei caravan medesimi ed a condizione che nei centri abitati durante la sosta non siano staccati dal veicolo trainante.

4) di utilizzare ai fini alloggio, anche se in lotti recintati e per breve tempo nell'arco della giornata, ogni altro veicolo, manufatti mobili, comunque adattati o trasformati, anche se precariamente e provvisoriamente;

E' fatto obbligo ai trasgressori di rimuovere a propria cura e spese, i manufatti, le tende ed i veicoli di cui sopra, anche a semplice richiesta dei Pubblici Ufficiali incaricati del controllo della presente Ordinanza. In caso di inadempienza potrà essere eseguita la rimozione d'ufficio, con spesa a totale carico dei trasgressori, recuperate nella forma di legge.

#### DISPONE

a carico dei trasgressori il pagamento in favore del Comune di Monte Argentario della somma da L. 100.000 a L. 1.000.000 a titolo di sanzione amministrativa, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione alla presente ordinanza; in difetto si procederà secondo le norme della Legge 24.11.81 n. 689. Avverso il presente provvedimento può essere ricorso al TAR della Toscana.

Dalla Residenza Municipale, 30.06.1994

IL SINDACO